

***Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti***

Lucia Tria

SOMMARIO: 1. - *Introduzione* 2. *Il diritto di non essere sottoposti ai lavori forzati e di non essere posti in stato di schiavitù: lineamenti generali.* - 2.1. *La tratta di esseri umani.* - 2.2. *La schiavitù.* - 2.3. *La servitù.* - 2.4. *Il lavoro forzato o obbligatorio.* - 3. *Le nuove schiavitù.* - 4 *Conclusioni.*

1. Introduzione.

Il titolo di questo articolo riproduce l'incipit dell'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite¹, che rappresenta il primo atto in cui non un solo Stato, ma una pluralità di Stati si sono impegnati «a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», muovendo dalla considerazione secondo cui «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace»².

Tale Dichiarazione, pur non avendo carattere vincolante, ha posto le basi per l'affermazione dei diritti umani a livello internazionale e, per l'Europa, ha rappresentato un primo importante passo per dare vita poco dopo – e precisamente il 5 maggio 1949 – alla istituzione, con il trattato di Londra, del Consiglio d'Europa e all'elaborazione, in tale sede, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in poi: CEDU), aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore in ambito internazionale nel settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia, insieme con il suo I Protocollo

¹ In questa fase, l'Italia non aveva ancora dato la sua adesione all'ONU, cosa che avverrà il 14 dicembre 1955.

² Per eventuali ulteriori approfondimenti vedi: L. TRIA, *I rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo nella più recente giurisprudenza costituzionale* in www.europeanrights.eu

addizionale, con legge 4 agosto 1955, n. 848, entrata in vigore il 26 ottobre 1955.

Quasi contemporaneamente, con il medesimo spirito di unità e pace, si pose la prima pietra per la costruzione dell'attuale Unione europea con la redazione da parte del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, in collaborazione con Jean Monnet, del famoso "piano Schuman", pubblicato il 9 maggio 1950 – giorno che oggi è considerato la data di nascita dell'Unione europea stessa – che preparò la firma a Parigi, il 18 aprile 1951, dell'accordo per la creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), entrato in vigore il 24 luglio 1952 (avente una durata di 50 anni) da parte dei Governi di sei Stati europei: Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Da questo sintetico ricordo del passato risulta, ancora una volta, confermato il grande rilievo da attribuire alla Dichiarazione universale e ai principi in essa proclamati, rilievo che, nel corso degli anni, attraverso le numerose Convenzioni e Carte che sono state emanate in materia di diritti umani, è diventato cogente, nella maggior parte dei casi, soprattutto per gli Stati europei.

Va quindi ricordato che il principio contenuto nella prima parte dell'art. 1 della Dichiarazione universale riceve una specificazione, fra l'altro, nel successivo art. 4 ove si stabilisce che: "Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma".

In ambito europeo, per l'art. 4 della CEDU (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato):

“1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:

a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici”.

Inoltre, l’art. 5 della Carta dei diritti fondamentali della UE (d’ora in poi: CDFUE), intitolato “Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato” prevede che:

“1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani”.

E, in nota, viene richiamato il paragrafo 3 dell’art. 4 della CEDU con riguardo alle attività che non sono considerate «lavoro forzato od obbligatorio».

Sicché sia la CEDU che la CDFUE hanno una impostazione analoga all’art. 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966) ove al divieto della schiavitù e della tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma si accompagna quello dello stato di servitù e si aggiunge il divieto di costrizione a compiere un lavoro forzato od obbligatorio, con le relative eccezioni.

Pertanto, il divieto di schiavitù è tra i più antichi del diritto internazionale consuetudinario, risalendo al 1815 una Dichiarazione riguardante l’abolizione della tratta degli schiavi che è stata seguita da numerosi altri strumenti giuridici internazionali in cui il divieto è stato preso in considerazione specialmente con riferimento alle donne, ai bambini, ai detenuti, ai lavoratori, ai migranti.

Purtroppo però di questa piaga l’umanità non riesce a liberarsi: questa è la ragione per cui, scrivendo nel 2000 la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si è voluto che nell’art. 5 comparisse la parola “schiavitù”, “mostrando così una consapevolezza culturale e una capacità di guardare lontano che impongono ancor oggi di fare riferimento ad un principio esplicito che impedisca di considerare il ricorso alla schiavitù come se si trattasse di una scelta da valutare solo dal punto di vista dell’opportunità politica, mentre invece si tratta della violazione

radicale di un principio dal quale nessun sistema democratico può impunemente separarsi”³.

Non va, del resto dimenticato, che proprio con l’inizio del terzo millennio si è cominciato a parlare con più insistenza dei “nuovi schiavi” presenti in tutto il mondo, anche nei Paesi più sviluppati – come Europa, Stati Uniti; Australia, Giappone – e addirittura più numerosi di quanti ne furono strappati all’Africa, in quasi tre secoli di tratta transatlantica, per arricchire i colonizzatori delle Americhe⁴.

E va anche aggiunto che non è facile sanzionare queste situazioni perché, essendo illegali, nella maggior parte dei casi sono nascoste.

2. Il diritto di non essere sottoposti ai lavori forzati e di non essere posti in stato di schiavitù: lineamenti generali.

In ambito europeo è soprattutto la CEDU ad occuparsi della materia.

Del resto, non va dimenticato che i diritti tutelati dall’art. 4 della CEDU (diritto di non essere sottoposti ai lavori forzati e di non essere posti in stato di schiavitù), insieme con quelli tutelati dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (il diritto di non essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti) rappresentano le “colonne portanti” della Convenzione stessa e, purtroppo, sono diritti le cui violazioni sono in aumento, anche negli Stati UE⁵.

Al fine della interpretazione dell’art. 4, la Corte si basa su strumenti internazionali quali la Convenzione sulla schiavitù del 1926 (Siliadin c. Francia, 26 luglio 2005, § 122), la Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e delle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (C.N. e V. c. Francia, 11 ottobre 2013, § 90), la Convenzione n. 29 dell’Organizzazione internazionale del lavoro - Convenzione sul lavoro forzato (Van der Musselle c. Belgio, 23 novembre 1983, § 32) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché il Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e

³ S. RODOTÀ, *Schiavitù, le promesse mancate*, www.repubblica.it 29 marzo 2017.

⁴ Uno dei primi documenti in materia è il quinto Rapporto sull’infanzia presentato, a Roma, nel febbraio 2005, dall’EURISPES, che ha analizzato il tema “I nuovi schiavi del Terzo Millennio: traffico, commercio e tratta di bambini e adolescenti”.

⁵ Per eventuali approfondimenti, vedi: L. TRIA, *Il diritto alla vita, il diritto di non essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti, ai lavori forzati e di non essere posti in stato di schiavitù con lo sguardo rivolto alla loro applicazione nei confronti dei migranti* in www.europeanrights.eu

bambini del 2000, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Rantsev c. Cipro e Russia, 7 gennaio 2010, § 282).

La Convenzione è uno strumento “vivente”, che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali e, d’altra parte, il sempre più elevato livello richiesto nel campo della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali impone inevitabilmente una corrispondente maggiore fermezza nel valutare le violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche (Siliadin c. Francia, cit. § 121).

2.1. La tratta di esseri umani.

Anche se l’art. 4 nel proibire la “schiavitù”, la “servitù” e il “lavoro forzato e obbligatorio” non menziona la tratta (Rantsev c. Cipro e Russia, 7 gennaio 2010, § 272), tuttavia la Corte ritiene che essa rientri nel campo di applicazione della disposizione (S.M. c. Croazia, 19 luglio 2018, § 54, caso rimesso alla Grande Camera; Rantsev c. Cipro e Russia, cit., § 282; M. e altri c. Italia e Bulgaria, 31 luglio 2012, § 151), sulla base dell’articolo 3, lettera a) del Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e dell’articolo 4, lettera a) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Del resto, la tratta di esseri umani, finalizzata per sua stessa natura allo sfruttamento, si basa sull’esercizio di poteri inerenti al diritto di proprietà nei confronti delle persone nell’industria del sesso, ma anche in altri settori. Essa è descritta nel rapporto esplicativo allegato alla Convenzione sulla lotta contro la tratta come la moderna forma dell’antico commercio mondiale degli schiavi (M. e altri c. Italia e Bulgaria, cit., § 151). Non può esservi dubbio sul fatto che la tratta rappresenti una minaccia per la dignità umana e le libertà fondamentali di coloro che ne sono vittime e non possa essere considerata compatibile con una società democratica e con i valori enunciati nella Convenzione (Rantsev c. Cipro e Russia, cit., § 282).

2.2. La schiavitù.

La Corte rinvia alla classica definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione del 1926, secondo cui la schiavitù è “lo stato o la condizione

di una persona sulla quale vengono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà”.

Di conseguenza nel caso *Siliadin c. Francia*, cit. (§ 122) la Corte, nell'esaminare il caso di una cittadina togolese di diciotto anni, che era stata costretta a lavorare in qualità di domestica per diversi anni per quindici ore al giorno, senza un giorno di riposo né un salario, la Corte ha ritenuto che il trattamento subito dalla ricorrente equivalesse a servitù e a lavoro forzato e obbligatorio. Ha invece escluso fosse stata tenuta in condizione di schiavitù perché, anche se era stata chiaramente privata dell'autonomia personale, tuttavia non era stata oggetto di alcun autentico diritto di proprietà giuridica.

Analogamente nella causa *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, cit. (§ 161), concernente l'asserita tratta di una minore la Corte ha escluso la sussistenza di prove sufficienti per dimostrare condizione di schiavitù ed ha affermato che, anche se il padre della ricorrente aveva ricevuto una somma di denaro in relazione all'asserito matrimonio obbligato, date le circostanze del caso di specie non si poteva ritenere che tale contributo economico costituisse il prezzo del trasferimento della proprietà, circostanza che avrebbe fatto entrare in gioco la nozione di schiavitù. A tale proposito la Corte ha ribadito che il matrimonio possiede connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che possono differire molto da una società all'altra e che pertanto si può ragionevolmente accettare che tale pagamento rappresentasse un dono che una famiglia faceva a un'altra, tradizione comune a molte diverse culture nella società odierna.

3.3. La servitù.

Per la Corte il concetto di “servitù” si riferisce ad una forma specifica di lavoro forzato od obbligatorio cioè ad un lavoro forzato od obbligatorio “aggravato”.

Si tratta, infatti, di una “forma particolarmente grave di negazione della libertà”, che comprende “oltre all'obbligo di prestare alcuni servizi a favore di altri” anche l'obbligo per il “servo” di “abitare nella proprietà di un'altra persona e l'impossibilità di modificare la propria condizione” (*Siliadin c. Francia*, cit., § 123)

La fondamentale caratteristica che distingue la servitù dal lavoro forzato od obbligatorio di cui all'art. 4 della CEDU è rappresentata dalla

sensazione delle vittime in merito al fatto che la loro condizione sia permanente e che sia improbabile che la situazione possa cambiare.

Ai fini della violazione la Corte reputa sufficiente che venga dimostrata la sussistenza di tale sensazione che risulti basata sui già menzionati criteri oggettivi o causata o mantenuta viva dalle persone responsabili della situazione (C.N. e V. c. Francia, cit., § 91).

La servitù domestica viene considerata una specifica fattispecie, distinta dalla tratta e dallo sfruttamento, che comporta un complessivo insieme di dinamiche comprensive di forme di coercizione sia palesi che più sottili, per costringere all'obbedienza (C.N. c. Regno Unito, 13 febbraio 2013, § 80).

Nella causa *Siliadin c. Francia* la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse stata tenuta in condizione di servitù perché oltre a dover svolgere un lavoro forzato, ella era minorenni e priva di risorse, vulnerabile e isolata, senza mezzi per vivere in un luogo diverso dall'abitazione in cui lavorava alla mercé di quelle persone, dalle quali dipendeva completamente senza alcuna libertà di movimento né tempo libero (§§ 126-127). Di conseguenza, la ricorrente, ad avviso della Corte, si trovava in una situazione equivalente a una minaccia in termini di gravità percepita, in quanto si trattava di un'adolescente che si trovava in un paese straniero, la cui presenza nel territorio francese era illegale sicché ella temeva di essere arrestata dalla polizia. Il suo timore era stato alimentato dalle persone conviventi che l'avevano indotta a credere che la sua condizione sarebbe stata regolarizzata (§ 118).

3.4. Il lavoro forzato o obbligatorio.

L'articolo 4 § 2 della Convenzione proibisce il lavoro forzato od obbligatorio (*Stummer c. Austria* [GC], 7 luglio 2011, § 117), senza tuttavia fornirne una definizione che neppure è reperibile nei vari documenti del Consiglio d'Europa relativi ai lavori preparatori della Convenzione europea. Nella causa *Van der Musselle c. Belgio*, 23 novembre 1983, (§ 32) la Corte ha fatto ricorso alla Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro forzato od obbligatorio, secondo cui per "lavoro forzato od obbligatorio" si intende "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si sia offerta

spontaneamente”. La Corte ha fatto riferimento a tale definizione come punto di partenza per la propria interpretazione dell’articolo 4 § 2 della CEDU in molti altri casi (Graziani-Weiss c. Austria, 18 gennaio 2012; Stummer c. Austria [GC], cit., § 118 e Adigüzel c. Turchia (dec.), 2018, §§ 26-27 con i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

Nell’ambito del “lavoro” non rientra solo quello manuale e, peraltro, non tutto il lavoro estorto a una persona sotto minaccia di una “punizione” costituisce necessariamente un “lavoro forzato od obbligatorio” proibito da tale disposizione.

Il tipo e la quantità di lavoro sono elementi che aiutano a distinguere tra il “lavoro forzato” dall’aiuto che ci si può ragionevolmente attendere da altri familiari o da persone che condividono un’abitazione.

L’aggettivo, “forzato”, evoca l’idea di costrizione fisica o mentale, mentre il secondo aggettivo, “obbligatorio”, non può riferirsi soltanto a forme di costrizione o ad obblighi giuridici.

Pertanto, non si può ritenere che il lavoro da compiere per adempiere un contratto liberamente negoziato rientri nel campo di applicazione dell’art. 4 soltanto perché una delle parti si è impegnata con l’altra a svolgere tale lavoro ed è soggetta a sanzioni se non onora la promessa (Van der Musselle c. Belgio, cit., § 34).

Occorre, infatti, che vi sia lavoro estorto “sotto minaccia di una punizione” e svolto contro la volontà dell’interessato ovvero di lavoro per il quale egli “non si sia offerto spontaneamente”.

Nella Conferenza internazionale del lavoro nel 1999, la nozione di “punizione” è utilizzata in senso ampio e tale da poter comprendere non solo la violenza o la contenzione fisiche, ma anche forme più sottili, di carattere psicologico, come la minaccia di denunciare le vittime, in caso di lavoro illegale, alla polizia o alle autorità competenti in materia di immigrazione (C.N. e V. c. Francia, cit., § 77).

La Corte ha ritenuto che ricorresse “la minaccia di una punizione”, nella causa Van der Musselle c. Belgio in cui il ricorrente, un praticante avvocato, aveva corso il rischio di essere cancellato dall’albo dei praticanti o di vedere respinta la propria domanda di iscrizione all’albo degli avvocati in conseguenza dell’obbligatorio svolgimento di attività difensiva *pro bono* (§ 35); nella causa Graziani-Weiss c. Austria cit. in cui il rifiuto del ricorrente, che era avvocato, di svolgere l’ufficio di tutore aveva dato

luogo a sanzioni disciplinari (§ 39); nella causa C.N. e V. c. Francia, cit., in cui la ricorrente aveva ricevuto la minaccia di un rientro nel suo Paese di origine (§ 78).

Diversamente da quanto ritenuto nella causa Siliadin c. Francia, cit., nella causa Tibet Menteş e altri c. Turchia, 24 gennaio 2018, (§ 68), la Corte ha rigettato il ricorso in quanto incompatibile con l'art. 4 della CEDU *ratione materiae*. A tale conclusione si è pervenuti sul principale rilievo secondo cui i ricorrenti, che lavoravano in negozi dell'aeroporto e avevano lamentato la mancata retribuzione del lavoro straordinario, avevano accettato volontariamente le loro condizioni di lavoro, che prevedevano turni ininterrotti di ventiquattro ore. Neppure era stato denunciato alcun tipo di coercizione fisica o mentale finalizzata a costringere i ricorrenti a svolgere lavoro straordinario. Pertanto, la mera eventualità che avrebbero potuto essere licenziati in caso di rifiuto non corrispondeva, secondo la Corte, alla “minaccia di una punizione” ai fini dell'art. 4.

Alla stessa conclusione la Corte è pervenuta nella causa Adigüzel c. Turchia (dec.), febbraio 2018, nella quale il ricorrente, che era un medico legale dipendente di un Comune, denunciava che gli era stato richiesto di lavorare oltre l'orario lavorativo prescritto senza un indennizzo economico, sul principale rilievo secondo cui il ricorrente, avendo scelto di lavorare per il Comune in qualità di dipendente pubblico, avrebbe dovuto sapere che avrebbe potuto essere soggetto a prestare servizio oltre l'orario ordinario senza retribuzione aggiuntiva. I servizi aggiuntivi che erano stati richiesti al ricorrente non costituivano un “lavoro forzato od obbligatorio”, non potendosi affermare che l'interessato fosse stato assoggettato ad un onere sproporzionato.

Ai fini della obbligatorietà del lavoro, per valutare ciò che può essere considerato normale in relazione ai doveri spettanti a chi svolge una determinata professione la Corte si basa sui seguenti criteri: a) se i servizi resi esulino dall'ambito delle normali attività professionali dell'interessato; b) se i servizi siano retribuiti o meno, c) se il servizio comprenda un altro tipo di indennizzo; d) se l'obbligo si basi su un concetto di solidarietà sociale; e) se l'onere imposto sia sproporzionato (Graziani-Weiss c. Austria, cit., § 38; Mihal c. Slovacchia (dec.), 28 giugno 2011, §64).

In applicazione di tali criteri è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 4, fra l'altro, nelle seguenti cause:

1) Sokur c. Ucraina (dec.), 26 novembre 2002, riguardante un dipendente che non era stato retribuito per il lavoro svolto, ma il lavoro era stato svolto volontariamente e non era in discussione il diritto alla retribuzione;

2) Antonov c. Russia (dec.), 3 novembre 2005, ove il ricorrente era stato trasferito a un impiego meno redditizio;

3) Schuitemaker c. Paesi Bassi (dec.), 4 maggio 2010, ove la legge nazionale in materia di assistenza sociale imponeva alla ricorrente di ottenere e accettare qualsiasi tipo di lavoro, indipendentemente dalla questione della sua adeguatezza, riducendo le prestazioni assistenziali in caso di suo rifiuto;

4) X. c. Germania, decisione della Commissione, 13 dicembre 1979 ove al ricorrente, che era un notaio, era stato imposto di percepire un onorario ridotto quando agiva per conto di organizzazioni senza fini di lucro;

5) Radi e Gherghina c. Romania (dec.), 5 gennaio 2016, ove il ricorrente aveva denunciato l'iniquità delle condizioni imposte dallo Stato ai congiunti di persone disabili alle quali fornivano un'assistenza personale.

Per contro, nella causa. *Condur e altri c. Grecia*, 30 giugno 2017, la Corte ha ritenuto che la situazione dei ricorrenti – immigrati irregolari che lavoravano in difficili condizioni fisiche senza essere retribuiti, sotto il controllo di guardie armate, nell'industria della raccolta delle fragole in una particolare regione della Grecia – costituisse tratta di esseri umani e lavoro forzato.

Per motivi di spazio, non illustro le interessanti pronunce relative alle eccezioni – indicate nel paragrafo 3 dell'art. 4 – rispetto ai divieti previsti nei primi due paragrafi, limitandomi, sul punto, a richiamare la sola sentenza *Meier c. Svizzera*, 9 febbraio 2016, nella quale la Corte è stata chiamata, per la prima volta nella sua storia, a stabilire se ad un detenuto possa essere imposto l'obbligo del lavoro anche oltre l'età pensionabile, alla luce dei caratteri del tutto peculiari che l'attività lavorativa assume in carcere. La Corte, in mancanza di un generale consenso tra gli Stati membri ed anche alla luce del quadro di diritto internazionale, ha escluso

la violazione dell'art. 4, paragrafo, CEDU, affermando che il lavoro carcerario svolto dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, poteva pertanto essere considerato un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" ai sensi dell'articolo 4, § 3, lettera a) della CEDU.79).

Per concludere, mi sembra importante sottolineare che la Corte, a partire dalla causa *Iliadi c. Francia*, cit., (§ 77), ha rilevato che – così come per gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, non è sufficiente che gli Stati membri si astengano dal violare i diritti ivi garantiti per affermare che essi abbiano ottemperato ai loro obblighi di cui all'art. 1 della Convenzione – anche per l'art. 4 limitare l'adempimento alla sola azione diretta delle autorità dello Stato sarebbe incompatibile con gli strumenti internazionali specificamente concernenti tale questione ed equivarrebbe a rendere la disposizione inefficace (*Iliadi* cit. § 89).

Pertanto, la Corte ha ritenuto che anche l'art. 4 della Convenzione imponga agli Stati degli obblighi positivi, così identificati:

1) obbligo positivo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo adeguato a penalizzare e perseguire efficacemente qualunque atto finalizzato a tenere una persona in condizioni di schiavitù, servitù o lavoro forzato od obbligatorio (*C.N. c. Regno Unito*, cit., § 66; *Siliadin c. Francia*, cit., § 112; *C.N. e V. c. Francia*, cit., § 105; *S.M. c. Croazia*, cit., § 58; *Rantsev c. Cipro e Russia*, cit., § 285). Nel particolare contesto della tratta di esseri umani, la Corte ha sottolineato che il Protocollo di Palermo sulla tratta e la Convenzione sulla lotta contro la tratta rinviano alla necessità di un approccio globale alla lotta contro la tratta, che comprenda misure finalizzate a prevenire il fenomeno e a proteggere le vittime, nonché misure per punire i trafficanti. Peraltro, tenendo conto dell'opinione di quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Corte ha sottolineato che l'obbligo di penalizzare e perseguire la tratta è soltanto un aspetto dell'impegno generale degli Stati membri di contrastare la tratta e che al riguardo la portata degli obblighi positivi derivanti dall'art. 4 deve essere considerata in tale più ampio contesto;

2) obbligo positivo di adottare misure operative che, in determinate circostanze, possono essere necessarie per proteggere le vittime reali o potenziali di trattamenti contrari all'art. 4 (*Rantsev c. Cipro e Russia*, cit., § 286; *C.N. c. Regno Unito*, cit., § 67). Perché sorga l'obbligo positivo di

adottare misure operative nelle circostanze di una particolare causa, deve essere dimostrato che le autorità statali erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di circostanze che davano luogo a un credibile sospetto che una persona identificata avesse corso o potesse correre un rischio reale e immediato di subire un trattamento contrario all'art. 4 della Convenzione. In caso di risposta affermativa, tale articolo si considera violato qualora le autorità non abbiano adottato, nell'ambito delle loro facoltà, misure idonee a evitare alla persona tale situazione o tale rischio. Tuttavia, tenendo presenti le difficoltà di controllare le società moderne e le scelte operative che debbono essere compiute in termini di priorità e di risorse, la Corte ha precisato che l'obbligo di adottare misure operative deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato (Rantsev c. Cipro e Russia, cit., § 287);

3) obbligo procedurale di svolgere indagini efficaci e tempestive qualora sussista un sospetto credibile della violazione dei diritti di una persona previsti dall'art. 4 (C.N. c. Regno Unito, cit., § 69; Rantsev c. Cipro e Russia, cit., § 288).

3. Le nuove schiavitù.

Le pronunce riferite all'art. 4 CEDU finora non sono molto numerose, anche se sono particolarmente interessanti.

Deve essere sottolineato che presumibilmente sono destinate ad aumentare, visto che uno dei fenomeni maggiormente preoccupanti dal punto di vista della tutela dei diritti umani è rappresentato dalle c.d. "schiavitù del terzo millennio", fenomeno che ha cominciato a manifestarsi da un ventennio circa, ma che è in continuo aumento (per molteplici cause) e si registra in tutto il mondo, anche in tutta Europa.

In Italia si riscontra in molti settori dell'economia, anche se ha il suo picco nell'agricoltura e nell'edilizia, prevalentemente nel Mezzogiorno ma non solo (basta pensare che anche nei lavori di allestimento dell'EXPO di Milano 2015 vi è stato il decesso di un lavoratore albanese non regolare!).

Ed è un fenomeno che non si è fermato con la pandemia che ci sta flagellando; basta pensare alla situazione di tante donne chiuse nella stessa dimora dei loro "padroni" o al recente arresto di due imprenditori agricoli dell'Agro pontino, alle cui dipendenze lavoravano braccianti indiani e italiani obbligati a stare nei campi per più di dieci ore al giorno

per un salario – in nero – di quattro euro l’ora, ai quali si è arrivati grazie alle coraggiose dichiarazioni all’Ufficio immigrazione della Questura di Latina da parte di un lavoratore, di nazionalità indiana, il quale pur essendo senza permesso di soggiorno e contratto di lavoro, ha raccontato alla Polizia di subire “in maniera fuori dal normale e inumana turni di lavoro massacranti e faticosi, anche notturni, senza alcun giorno di riposo e con una paga al di sotto di quella dovuta”.

E anche in quella che con termine omnicomprensivo possiamo chiamare “economia delle piattaforme digitali” o GIG Economy (da anni diffusa al livello mondiale) possono nascondersi forme di lavoro schiavistico o caporalato digitale come quello che, secondo la Procura della Repubblica di Milano, sarebbe stato commesso dalla UBER Italy, nei confronti di migranti provenienti da contesti di guerra, richiedenti asilo e persone che dimoravano in centri di accoglienza temporanei e in stato di bisogno. E la Procura ha anche considerato possibile che vi sia stato un reclutamento a valanga di rider alle suddette condizioni durante il lock down per il Covid-19.

Da recenti dati pubblicati dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dalla Walk free foundation (che dal 2013 elabora annualmente il Global Slavery Index - Indice della schiavitù globale che rappresenta il livello di condizioni di schiavitù negli Stati del mondo (più di 160 presi in considerazione), insieme con l’Organizzazione Internazionale delle migrazioni (OIM), risulta che nel 2018 si stimavano addirittura più di 40 milioni di nuovi schiavi nel mondo in tutti i campi, e quindi anche in Europa, di cui circa 150.000 in Italia , ricomprendendo molteplici situazioni quali prostituzione forzata, pedofilia, servitù domestica, sfruttamento di manodopera spesso clandestina, il lavoro forzato, fino ad arrivare alla tratta di donne e bambini da sfruttare come strumenti del sesso oppure di forme di servitù matrimoniale.

Si tratta di un fenomeno che è estremamente arduo conoscere bene e sradicare – visto che spesso è nascosto – ma è comunque importante avere presente che ci troviamo di fronte ad una epidemia che rischia di espandersi sempre di più.

Dalle stesse fonti risulta che le vittime più colpite sono donne e ragazze, con il 99% circa di tutte le vittime nel settore dello sfruttamento

sessuale e il 58% in altri ambiti e che i bambini rappresentano il 25% di tutti gli schiavi nel mondo, essendo circa 10 milioni.

Questo accade perché si tratta di persone che meno di altre sono dotate di autonomia economica e/o psicologica.

I suddetti dati vanno coordinati con quelli del nuovo Atlante dell'Infanzia (a rischio) presentato il 14 ottobre 2019 da Save the children come bilancio sulla condizione dei minori in Italia nel periodo 2008-2018.

Da questa pubblicazione risulta che l'Italia ha il record negativo, tra i Paesi UE, per la percentuale di minori che vivono in povertà assoluta – cioè privi dei beni indispensabili per condurre una vita accettabile – essendo tale percentuale più che triplicata in un decennio, passando dal 3,7% del 2008 al 12.5% del 2018.

Ora, poiché, come si è detto, le vittime dello schiavismo – nell'ampia accezione indicata – sono prevalentemente persone dotate di una ridotta autonomia economica e/o psicologica, è evidente che i minori che vivono in povertà assoluta, oltre ad avere conseguenze di tipo fisico derivanti dalla malnutrizione, sono anche più facilmente schiavizzabili, come viene confermato dal IX Rapporto “Piccoli schiavi invisibili 2019” pubblicato sempre da Save the Children, il 30 luglio 2019, in occasione della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, al fine di offrire una fotografia aggiornata della tratta e dello sfruttamento dei minori in Italia, ed in particolare del sistema dello sfruttamento sessuale.

Le difficoltà di arginare e possibilmente ridurre l'incidenza di questa piaga nel nostro Paese non sono di tipo normativo perché, per contrastare il suddetto fenomeno, in Italia, a partire dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, sono stati modificati gli articoli del cod.pen. sui reati di riduzione in schiavitù (articoli 600, 601, 602), includendo in tale nozione anche la costrizione a prestazioni lavorative e sessuali, l'accattonaggio e altre forme di sfruttamento. Inoltre, è stata approvata l'importante legge 29 ottobre 2016, n. 199, sul contrasto al caporalato, che era attesa da decenni.

Ma si registrano molti problemi nell'utilizzazione degli strumenti a disposizione.

In un'intervista di qualche tempo fa Fabio Vitale, allora Capo della Direzione centrale Vigilanza, Prevenzione e Contrasto all'economia sommersa dell'INPS, ha detto che il caporalato è “un vero e proprio

schiaivismo del terzo millennio” e che nell’ambito del lavoro agricolo nei campi muoiono molti braccianti che sono del tutto “trasparenti” perché clandestini e privi di familiari che possano denunciarne la scomparsa. La loro situazione è quindi ancora peggiore di quella dei lavoratori italiani che fanno la stessa fine, come Paola Clemente, la bracciante agricola stroncata da un infarto mentre lavorava all’acinellatura dell’uva nei campi di Andria nel 2015. Inoltre, Vitale ha sottolineato che, nelle campagne, “il caporalato è talmente forte nei territori dove opera, che gli ispettori devono andare insieme ai carabinieri a fare gli accertamenti e spesso sono esposti a denunce, anche perché i caporali sono forti da un punto di vista economico e, il più delle volte, sono collegati all’Ndrangheta, a Cosa Nostra e alla Camorra”;

D’altra parte, si deve considerare che spesso il fenomeno della schiavitù si collega alla tratta di esseri umani, per il cui contrasto sarebbe necessario concordare un’azione comune e omogenea a livello UE e internazionale, visto che è un fenomeno che va ben oltre i confini dei singoli Stati e anche dei singoli continenti.

Per quel che concerne le ricadute del fenomeno sulla protezione internazionale e/o complementare va rilevato che per i giudici italiani chiamati ad esaminare le domande di protezione internazionale o umanitaria quella che conta è la situazione del richiedente nel Paese di origine – perché questa è l’impostazione della Convenzione di Ginevra – e quindi, secondo consolidati orientamenti della Corte di cassazione:

a) l’allegazione da parte del richiedente la protezione internazionale che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani non integra di per sé un fattore di vulnerabilità, se non viene evidenziata dall’interessato quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, salvo il caso in cui i maltrattamenti subiti nel Paese di transito abbiano inciso profondamente sulla persona del richiedente, sì da comportare un trauma psichico o fisico bisognoso di cure mediche adeguate (vedi, per tutte: Cass. 12 settembre 2019, n. 25879; Cass. 20 novembre 2018, n. 29875; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861);

b) comunque, l’anzidetta allegazione da parte del richiedente – anche se priva della evidenziazione del tipo di connessione tra il trattamento subito nel Paese di transito e il contenuto della domanda di protezione –

può costituire circostanza rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda individuale e, di conseguenza, della credibilità del dichiarante e della sua condizione di fragilità (vedi, per tutte: Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861; Cass. 14 novembre 2019, n. 29603);

c) in simili casi l'accertamento della situazione di disagio psico-fisico del richiedente e di vulnerabilità potrà essere presa in considerazione quanto meno ai fini della protezione umanitaria, che nella configurazione di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 –ove applicabile *ratione temporis* – è una misura atipica e residuale destinata a coprire situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi il rimpatrio e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (vedi, per tutte: Cass. 9 ottobre 2017, n. 23604; Cass. 15 maggio 2019, n. 13079; Cass. 4 febbraio 2020, n. 2558).

Quindi, l'eventuale condizione di schiavitù subita in un Paese di transito (come la Libia) non è, di per sé, elemento sufficiente per la protezione internazionale. Eventualmente può valere per la protezione umanitaria, ma solo per quella disciplinata dall'art. 5, comma 6, del TUI e, quindi, per le fattispecie che *ratione temporis* sono tuttora assoggettate a questa normativa.

4. Conclusioni.

Dal quadro sommariamente descritto può trarsi la conclusione che se aumentano le violazioni dei diritti fondamentali e se addirittura sono in aumento le situazioni schiavistiche vuol dire che diminuisce il rispetto del principio fondamentale della pari dignità di tutte le persone che è alla base della CEDU e della UE e che contemporaneamente aumentano le situazioni di sofferenza umana.

Pertanto, l'attività delle tante istituzioni coinvolte – con costi umani e materiali notevoli – non solo non riesce ad aumentare la felicità dei destinatari ma neppure a diminuirne l'infelicità.

Su questo sarebbe bene per ognuno di noi riflettere se si vuole realmente cambiare qualcosa in modo significativo per avere una vita migliore e preparare per le nuove generazioni un futuro migliore.

E, al riguardo, sarebbe opportuno ricordare che, secondo il pensiero del grande filosofo Arthur Schopenhauer, per sapere quanta felicità una persona può ricevere nella vita, basta sapere quanta è capace di darne.

Questo conferma che siamo tutti sulla stessa barca, come la pandemia che stiamo vivendo ci dimostra in modo emblematico. Quindi, si tratta solo di mettersi alla prova sulla strada della solidarietà!